

## DELEGA DI FUNZIONI

### Limiti al dovere di vigilanza del datore di lavoro

di *Clarenza Binetti*

**Corte di Cassazione, Sezione IV penale**  
**Sentenza 19 marzo 2012 n. 10701**  
**(Pres. Dott. Marzano, Est. Dott. Blaiotta)**

*(Omissis)*

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Aosta ha adottato pronuncia assolutoria nei confronti dell'imputata in epigrafe in ordine al reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno di F.G.. La pronuncia è stata riformata dalla Corte d'appello di Torino che ha affermato la penale responsabilità dell'imputata e la ha altresì condannata al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili.

All'imputata, nella veste di legale rappresentante della Monte Bianco arti e servizi Srl, è stato mosso l'addebito di aver consentito che il dipendente F. procedesse al taglio di alcune piante a bordo del cestello di un mezzo meccanico denominato "ragno", senza l'adozione delle necessarie precauzioni, con la conseguenza che il lavoratore veniva a contatto con la linea elettrica a media tensione che si trovava nei pressi, riportandone lesioni letali. Alla donna è stato in particolare mosso l'addebito di non aver adeguatamente valutato il rischio, di non aver adottato misure tecniche ed organizzative appropriate e di non aver in particolare adottato la precauzione risolutiva costituita dalla interruzione temporanea della erogazione dell'energia elettrica nel corso della lavorazione.

2. Ricorre per cassazione l'imputata deducendo diversi motivi.

Si lamenta che erroneamente è stata attribuita all'imputata la veste di legale rappresentante della società e quindi di datore di lavoro.

Si è tratto argomento dell'art. 20 dello statuto sociale che attribuisce la legale rappresentanza

al consigliere delegato nominato. In realtà l'imputata non aveva ricevuto alcuna delega esterna che riguardasse la rappresentanza dell'ente; bensì solo, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto, una delega interna relativa alla gestione amministrativa in senso stretto.

In ogni caso, si è trascurato che il richiamato art. 8 dell'atto costitutivo della società conteneva una formale delega nei confronti di S.M., relativa agli aspetti operativi della gestione, comprensivi della sicurezza del lavoro. Tale delega corrispondeva ai requisiti di legge ed era quindi idonea a determinare l'esonero da responsabilità per l'imputata.

La pronuncia è altresì censurabile quando attribuisce profili di colpa insussistenti. La ricorrente era in condizione di fare giustificatamente affidamento sulla altrui capacità gestionale, aveva competenze esclusivamente amministrative e contabili; e non era quindi in grado, in ogni caso, di apprezzare l'adeguatezza del piano operativo di sicurezza relativo ai lavori che si eseguivano.

Oggetto di censura è pure il giudizio afferente al nesso causale. La stessa sentenza di merito riconosce che il giorno dell'infortunio il lavoratore rimasto folgorato spostò arbitrariamente l'autocestello da una zona all'altra dell'area condominiale, invece di attendere l'arrivo del S. che avrebbe dovuto procedere personalmente allo spostamento. Se dunque l'avvio dei lavori ebbe luogo prima del previsto, ne consegue che se anche la ricorrente avesse programmato di chiedere l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica, tale richiesta sarebbe stata formulata solo in un momento successivo a quello in cui avvenne l'infortunio mortale. Ne consegue l'irrelevanza dell'omissione addebitata ai fini della causazione dell'evento.

Si censura, infine la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite,

sebbene esse non avessero proposto impugnazione avverso la pronunzia assolutoria.

3. Il ricorso è fondato.

Nel caso in esame non assume decisivo rilievo il tema della legale rappresentanza dell'ente quale base per l'individuazione della figura del garante della sicurezza e della conseguente sfera di responsabilità. Si tratta piuttosto di comprendere se, accanto all'indiscussa responsabilità del S., separatamente giudicato, cui era demandata la gestione dei profili operativi della società, possa configurarsi pure quella dell'imputata. La risposta a tale cruciale interrogativo è stata correttamente data dal primo giudice che ha chiaramente posto in luce l'esistenza di valida delega, da parte dell'ente al S., della parte "tecnico-operativa" mentre alla M. era delegata la "parte amministrativa". Il S. aveva anche presentato alla ASL la dichiarazione inerente allo svolgimento dei compiti prevenzionistici ed all'assunzione dei compiti inerenti al servizio di prevenzione e protezione. La delega trova rituale fonte nell'atto costitutivo della s.r.l. Il tribunale ne ha tratto la lineare conseguenza che unico destinatario della disciplina antinfortunistica fosse lo stesso S.; anche in considerazione del fatto che la M. non risultava avesse in alcuna guisa esercitato funzioni afferenti alla sicurezza o comunque operative.

A fronte di tale lineare disamina del caso, conforme ai più consolidati principi nella materia ed aderente ad acquisizioni fattuali di univoco significato, la sentenza impugnata fa leva precipuamente sulla veste di legale rappresentante e configura la responsabilità per violazione dell'obbligo di vigilanza in ordine all'organizzazione del cantiere. Si assume che si riscontra assoluta inerzia della donna rispetto ai residui obblighi di vigilanza controllo ed intervento sostitutivo inerenti alla sua posizione di garanzia come datore di lavoro, posizione non venuta meno per effetto dell'attribuzione al S. della gestione della sicurezza del lavoro, ma solo modificatasi nei suoi contenuti obbligatori. In particolare si addebita all'imputata il totale disinteresse rispetto al problema della sicurezza del cantiere, non essendosi accorta delle lacune nella gestione della prevenzione del rischio derivante dalla possibile interferenza della linea elettrica aerea con le operazioni di taglio delle piante; e di conseguenza di non aver potuto intervenire per sopperire, con iniziativa propria, all'inadempimento dell'obbligo principale.

Tale apprezzamento è censurabile. Occorre rammentare che la delega di funzioni è ora disciplinata precipuamente dall'art. 16 del T.U. sulla sicurezza. Essa non è consentita per la valutazione dei rischi e l'elaborazione del documento sulla sicurezza, nonché per la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Inoltre, la delega non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Sebbene la disciplina sia successiva al fatto in esame, essa propone enunciazioni che in parte recepiscono diffusi orientamenti della prassi e della dottrina; ed in parte sembrano essere espressione del principio di razionalità.

Il tema della vigilanza presenta particolare interesse; anche perché in passato si è discusso se una delega piena determinasse il venir meno dell'obbligo di vigilanza e, soprattutto, se in ogni caso essa, implicando solo un ruolo di sorveglianza, determinasse il permanere di una posizione di garanzia.

Pare che queste incertezze siano fugate dalla nuova normativa che colma una lacuna di quella precedente e, come si è accennato, recepisce opinioni condivise da questa Corte ed accreditate già nel passato sia in dottrina che in giurisprudenza. Va dunque ribadito che la delega di cui si discute non fa venir meno l'obbligo di vigilanza.

Tuttavia, come il richiamato art. 16 chiarisce, si parla qui di una vigilanza "alta", che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato; e che si attua anche attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dall'art. 30, comma 4, che a sua volta disciplina il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Tale rinvio costituisce una norma assai rilevante, che introduce nel sistema della responsabilità penale un importante frammento del sistema di responsabilità degli enti; e rende al contempo più chiara la reale natura dell'obbligo di vigilanza. Ciò che maggiormente interessa è che la vigilanza, quale che ne sia l'esatta estensione, di certo non può identificarsi con un'azione di vigilanza sulla concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni che la legge affida, appunto, al garante. Se così non fosse, l'istituto della delega si svuoterebbe di

qualsiasi significato. La delega ha senso se il delegante (perchè non sa, perchè non può, perchè non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui demanda i pertinenti poteri: al delegato vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo. Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato. Esso riguarda, come si è accennato, precipuamente la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni. Dunque, erra certamente la Corte d'appello quando ipotizza un dovere di vigilanza esteso sino a controllare personalmente la gestione di aspetti contingenti delle singole lavorazioni.

Da quanto precede discende che, non esistendo la posizione di garanzia che fonda l'imputazione della condotta omissiva ex art. 40 cpv. c.p., la sentenza va annullata senza rinvio per non aver commesso il fatto.

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto.

(*Omissis*)

\*\*\* \*\*

### NOTA

Nella sentenza in epigrafe la Suprema Corte di Cassazione affronta il tema della delega di funzioni nell'ambito della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ponendo dei punti fermi importanti nella disciplina della responsabilità.

Alla legale rappresentante di una società a responsabilità limitata veniva contestato il reato di omicidio colposo per "aver consentito" o "non impedito" che un operaio procedesse al taglio di alcune piante poste a bordo del cestello dell'apparecchiatura meccanica denominata "ragno" dalla quale operazione - posta in essere senza l'adozione delle precauzioni opportune (come poteva essere la sospensione dell'erogazione della corrente elettrica) - era derivata la morte dell'operaio che aveva toccato

i fili della tensione elettrica, rimanendone fulminato.

Dopo la sentenza di assoluzione del datore di lavoro per omicidio colposo in primo grado - durante il quale era stata riconosciuta la sussistenza e validità di una delega amministrativa contabile in capo all'imputata, che afferiva solo la parte amministrativa, demandando la responsabilità della parte tecnico operativa al responsabile del servizio di prevenzione e protezione - la legale rappresentante della società era stata ritenuta colpevole in secondo grado per omessa adeguata valutazione dei rischi, omessa adozione delle misure tecniche ed organizzative necessarie a prevenire il rischio infortunio e le tutele e cautele necessarie tra cui la richiesta di sospendere in quel frangente l'erogazione dell'energia elettrica.

Nella sentenza in oggetto viene non solo fatto quadrato sulla natura della delega attribuita di responsabilità di legale rappresentante ed in particolare se possa essere o meno sufficiente la delega interna della rappresentanza dell'ente relativa solo alla gestione amministrativa in senso stretto - peraltro affidata a chi aveva competenze esclusivamente amministrative e contabili e non era quindi in grado, in ogni caso, di apprezzare l'adeguatezza del piano operativo di sicurezza relativo ai lavori che si eseguivano - quanto si discute in merito alla sussistenza del nesso causale circa l'episodio occorso.

Sebbene la motivazione della sentenza non sembra in tal senso esplicita, sembra possa insinuarsi la possibilità che la sequenza causale potesse considerarsi interrotta dal **rischio elettivo**<sup>1</sup> ovvero dal comportamento particolare

<sup>1</sup> In materia di rischio elettivo così la Suprema Corte: "solo in presenza di un comportamento *abnorme, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli inerenti alla normale attività lavorativa, pur latamente intesa, e tale da determinare una causa interrottiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento secondo l'apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito*" (Cass. 11417/2009; Cass. n. 15047/2007; Cass. n. 15312/2001; Cass. n. 8269/1997; Cass. n. 6088/1995). Perché possa ravvisarsi il rischio elettivo è necessario: "a) che il lavoratore ponga in essere un atto non solo volontario, ma anche *abnorme, nel senso di arbitrario ed estraneo alle finalità produttive*; b) che

tenuto dal lavoratore che comunque non ha seguito gli ordini impartitigli agendo in maniera difforme rispetto a quanto gli era stato domandato. In questo caso infatti, così come specifica la giurisprudenza di legittimità in materia di rischio elettivo, potrebbe ravvisarsi sia la volontarietà che l'arbitrarietà del comportamento del lavoratore che non ha atteso il responsabile dei lavori decidendo *sua sponte* di spostare l'autocestello da una zona all'altra del condominio senza attendere l'arrivo di chi avrebbe dovuto procedere allo spostamento, salendo sullo stesso e cagionando con il suo comportamento imprudente la sua stessa morte per folgoramento.

Il comportamento del lavoratore è non solo imprevedibile quanto abnorme avendo egli stesso da solo contribuito alla causazione dell'evento. Tra l'altro rientra sicuramente tra le conoscenze dell'uomo medio quella afferente il pericolo letale derivante dal semplice contatto con i fili dell'alta tensione.

Nella condotta del lavoratore è indubbiamente ravvisabile la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia.

E' proprio tale condotta che va a scagionare la stessa imputata atteso che applicando al caso di specie la teoria accreditata in dottrina della *condicio sine qua non* e procedendo con un giudizio controfattuale viene meno il nesso eziologico.

Il comportamento del lavoratore di fatto quasi "elimina l'opportunità" della richiesta di sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica atteso che anche qualora fosse stata inoltrata richiesta della predetta interruzione durante le operazioni essa avrebbe comunque riguardato un momento successivo rispetto a

---

*il comportamento del lavoratore sia motivato da impulsi meramente personali, quali non possono qualificarsi le iniziative, pur incongrue ed anche contrarie alle direttive del datore di lavoro, ma motivate da finalità produttive; c) che l'evento conseguente all'azione del lavoratore non abbia alcun nesso di derivazione con l'attività lavorativa.(...) il rischio elettivo si distingue, quindi, dall'atto colpevole del lavoratore, e cioè dall'atto volontario posto in essere con imprudenza, negligenza o imperizia, ma che, motivato, comunque, da finalità produttive, non vale ad interrompere il nesso fra l'infortunio e l'attività lavorativa e non ne esclude, pertanto, la indennizzabilità".*

quello in cui l'infortunio ebbe luogo con la logica conseguenza che l'omissione addebitata al datore di lavoro è sicuramente irrilevante ai fini della causazione dell'evento.

L'omissione del legale rappresentante non ha cagionato l'infortunio ossia non vi è nesso causale tra l'infortunio occorso e l'omissione.

E' questa tra l'altro la tesi seguita dal Tribunale di primo grado.

Va comunque considerato che nel caso di specie sussistono due soggetti possibili responsabili dell'omicidio colposo: l'uno cui è demandata la gestione dei profili operativi della società, l'altro (imputato) che in quanto legale rappresentante della società è datore di lavoro e quindi garante della sicurezza e, come tale, possibile responsabile dell'infortunio per aver violato l'obbligo di vigilanza in ordine all'organizzazione del cantiere.

Vi potrebbe essere un possibile rimpallo delle responsabilità tra i due soggetti sebbene la causa riguarda solo la presunta responsabilità del datore di lavoro essendo la responsabilità del delegato oggetto di giudizio separato.

La Cassazione affronta quindi la materia della delega di funzioni da sempre oggetto di dibattito e modifiche nel tempo e soprattutto dei limiti ad essa connessi specificando sin dove il datore di lavoro risulta essere responsabile della causazione di un evento lesivo della salute di un suo dipendente quando le funzioni afferenti la sicurezza siano state delegate ad altro soggetto.

Il problema è comprendere i limiti della delega ed il grado di responsabilità da attribuire al legale rappresentante della società ossia al datore di lavoro. Egli riveste una posizione di garanzia che non può ritenersi cessata per la attribuzione ad altro soggetto della gestione della sicurezza, ma è solo modificata nei contenuti obbligatori, essendo proprio compito accorgersi delle lacune nella gestione della prevenzione del rischio, in particolare nel caso specifico della possibile interferenza della linea elettrica aerea con le operazioni di taglio delle piante.

Il legislatore del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato dal D.lgs. n. 106/2009 e successive modifiche e integrazioni, se per un verso stabilisce le materie e gli obblighi non delegabili (valutazione dei rischi, elaborazione del documento sulla sicurezza, designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi),

per altro verso, consentendo la possibilità della delega per i restanti obblighi, sottolinea che in deroga al principio secondo cui non è possibile che il delegato deleghi ulteriormente, il delegato può delegare per una sola volta precisando altresì che comunque la delega **non esenta il datore** da responsabilità rimanendo in capo a lui l'obbligo di vigilanza.

Ma in caso di infortuni in cosa consiste l'obbligo di vigilanza e quali i suoi limiti?

Il datore di lavoro può delegare solo qualora la delega risponda a specifici requisiti: goda di tempestiva ed adeguata pubblicità, sia scritta o risulti da atto scritto e sia accettata per iscritto, abbia data certa, *“sia attributiva di autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate e di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate”*<sup>2</sup> sia rivolta ad un soggetto avente i requisiti di professionalità ed esperienza nella materia (art. 16 T.U.).

Stante quanto riferito dalla dottrina pare necessario che la delega investa la gestione dell'amministrazione, l'organizzazione e il controllo essendo necessario che il delegato sia un soggetto che possa fare *in toto* le veci del datore di lavoro che di fatto sostituisce, motivo per il quale molti parlano anche della necessità di una delega che investa anche il potere decisionale e l'autonomia di spesa<sup>3</sup>.

In materia di delega la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che: *“la delega da parte del datore di lavoro delle funzioni ad esso attribuite, per essere valida, deve risultare da un atto scritto; tale atto non può desumersi implicitamente dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati o dalla dimensione dell'impresa, ma richiede una manifestazione di volontà certa ed inequivocabile anche dal punto di vista del contenuto, con conferimento al delegato, persona esperta e competente, di poteri di organizzazione, gestione e controllo adeguati*

<sup>2</sup> C. BINETTI, *I soggetti destinatari*, in *Sicurezza nei luoghi di lavoro* di G. Veneto, Cacucci, Bari, 2008.

<sup>3</sup> Cfr. A. RUSSO, *La delega di funzioni e gli obblighi del datore di lavoro non delegabili* in *Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Commentario al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, (a cura di) M. Tiraboschi – L. Fantini, Giuffrè editore, Milano, 2009.

*agli incumbenti attribuiti, nonché autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate”*.

Oggi rispetto al passato, il legislatore appare più chiaro, sottolineando senza equivoci che il datore di lavoro è necessariamente obbligato ad una vigilanza “alta” che non riguarda *la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni* anche perché, se così fosse, l'istituto della delega non avrebbe significato. Perché il datore dovrebbe delegare le proprie funzioni ad un terzo senza poter anche in minima parte poter delegare le responsabilità?

Il datore di lavoro invero decide di delegare perché non sa, non può, non vuole agire. Con la delega vengono di fatto trasferite al delegato sia le incombenze sulla gestione del rischio lavorativo sia i relativi poteri.

Tanto comporta che il datore di lavoro o meglio il delegante debba sì vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni del delegato, sulla *correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo*, ma non sia invece tenuto al controllo momento per momento delle modalità di svolgimento delle lavorazioni né al controllo personale della *gestione di aspetti contingenti delle singole lavorazioni*.

Il suo è un controllo generale, dall'alto che non entra nello specifico degli aspetti contingenti delle lavorazioni.

Secondo quanto lo stesso articolo 16 riferisce al comma 3-bis il datore di lavoro è comunque responsabile nei casi in cui le trasferite funzioni non siano state correttamente espletate.

Vi sarebbero però dei casi in cui la responsabilità possa essere esclusivamente riconosciuta in capo ai delegati (preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medico competente) sempre che non vi sia difetto di vigilanza del datore di lavoro in capo al quale sorge l'obbligo di controllare il corretto espletamento delle funzioni delegate.

Tanto vale semprecchè non vi sia stata *adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4*, caso quest'ultimo nel quale il datore di lavoro sarà esente dall'obbligo di vigilanza. Ecco che se è vero che il delegante risponde comunque così come sottolinea l'art. 17 T.U. di *culpa in vigilando* sussistendo anche in caso di delega un principio di concorso di colpa spettando

comunque al datore di lavoro l'obbligo di porre in essere tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad impedire eventi dannosi, pur tuttavia l'obbligo del datore in presenza di delega termina lì dove si entra nello specifico e negli aspetti di gestione contingente.

Sembra poco, ma d'ora innanzi chi accetterà una delega dovrà essere sicuro di poter effettuare momento per momento i controlli necessari atteso l'affievolimento della responsabilità datoriale in materia di sicurezza che la sentenza in epigrafe ha sancito.